



Comune di San Donaci

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Art. 194 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 267/2000. Accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze n. 317/2020 del Giudice di Pace di Brindisi e n. 1628/21 del Tribunale di Brindisi.

L'anno 2022 il giorno 1 del mese di APRILE alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1 Angelo Marasco	Si	
2 Marco Lolli	Si	
3 Valentina Fina		Si
4 Mariangela Presta	Si	
5 Teresa Donateo	Si	
6 Maria Elena Mauro	Si	
7 Gianluca Zurlo	Si	
8 Mario Zezza	Si	
9 Emanuele Francesco Rizzo	Si	
10 Antonella Vincenti	Si	
11 Maurizio Greco	Si	
12 Barbara Gioffreda		Si
13 Dolores Bardicchia	Si	

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Giorgia VADACCA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

La discussione è riportata integralmente nel verbale di stenotipia allegato alla precedente deliberazione adottata nella seduta odierna.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il sig. Sisto Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv. Barba Giovanni ,ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Brindisi avverso il verbale per violazione C.d.S.n.SSX/19 dell'08.07.2019 con istanza di sospensione;

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n.317/2020 con la quale si accoglie il ricorso presentato da Sisto Giuseppe e per l'effetto viene annullato l'opposto verbale di accertamento n.SSX20/19 dell'08.07.2019 e si condanna il comune di San Donaci alla refusione delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore distrattario, che vengono liquidate in complessivi € 143,00 di cui 43,00 per spese ed € 100,00 per compensi, CAP ed IVA come per legge e così per un totale di € 161,43,

VISTO il ricorso in Appello presentato dal comune di San Donaci per la riforma della sentenza prima dedotta;

VISTA la sentenza n. 1628/21 del Tribunale di Brindisi con cui viene rigettato l'appello, con derivante conferma della sentenza di primo grado ed il Comune viene condannato al pagamento, in favore del sig. Sisto Giuseppe delle spese processuali liquidandole in € 354,00 per compensi oltre accessori sulla predetta somma come per legge e così per un totale di € 368,16.

RICHIAMATA la nota del 23.3.2022 in atti al n. 3164/22 di protocollo con la quale il sig. Sisto Giuseppe autorizza il pagamento delle somme a cui il comune è stato condannato con la sentenza di appello, in favore del proprio avvocato Giovanni Barba;

VISTO l'art. 194 del D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali laddove è previsto che, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo in tal modo, la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

PRESO ATTO del parere reso in sede nomofilattica della sezione di controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018 del 3 luglio 2018 in base al quale:

(.....):

La giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art.

194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità;

CONSIDERATO CHE la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare anche:

- la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti, Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);
- "...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare, massima espressione politica dell'autonomia dell'Ente...", al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente, anche perché "...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva..." e, anche "...qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente"(Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006)

DATO ATTO che l'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289 prevede che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

VISTO il parere in merito espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b) n. 6 del TUEL, n. 267/200 acquisito agli atti dell'Ente al n. 3229/22 di protocollo;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000;

Si passa alla votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1 (Barbara Gioffreda)

FAVOREVOLI 8

CONTRARI 4 (Antonella Vincenti, Maurizio Greco, Dolores Bardicchia, Marco Lolli)

ASTENUTI ///

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;

1. **DI PRENDERE ATTO:**

- della sentenza n. 317/2020 del Giudice di Pace di Brindisi, con la quale si accoglie il ricorso presentato da Sisto Giuseppe e per l'effetto viene annullato, l'opposto verbale di accertamento n.SSX20/19 dell'08.07.2019 e si condanna il comune di San Donaci alla refusione delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore distrattario, che vengono liquidate in complessivi € 143,00 di cui 43,00 per spese ed € 100,00 per compensi, CAP ed IVA come per legge e così per un totale di € 161,43;
- della sentenza n. 1628/21 del Tribunale di Brindisi con cui viene rigettato l'appello, con derivante conferma della sentenza di primo grado ed il Comune viene condannato al pagamento, in favore del sig. Sisto Giuseppe delle spese processuali liquidandole in € 354,00 per compensi oltre accessori sulla predetta somma come per legge e così per in totale di € 368,16;
- Della nota del 23.3.2022 in atti al n. 3164/22 di protocollo con la quale il sig. Sisto Giuseppe autorizza il pagamento delle somme a cui il commune è stato condannato con la sentenza di appello, in favore del proprio avvocato Giovanni Barba;

2. **DI RICONOSCERE** a livello amministrativo e contabile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, quanto già riconosciuto dall'autorità giudiziaria, nella misura totale di € 529,59, oltre spese per la registrazione delle sentenze e così per un totale di € 929,59 così dettagliati:

- Spese legali liquidate in sentenza: € 454,00
- Spese generali: € 57,43 ;
- CAP: € 18,16
- Spese registrazione sentenze: € 400,00;

3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura all'interno dal cap. 614 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, nel rispetto dei dodicesimi, essendo in esercizio provvisorio;

4. **DI DARE ATTO CHE** con il presente provvedimento viene ripianato il debito fuori bilancio di cui all'oggetto;

5. **DI PRECISARE CHE** nella fattispecie non si ravvisano responsabilità di sorta da parte di dipendenti e/o amministratori, trattandosi di debito riveniente da un provvedimento dell'autorità giudiziaria

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al competente responsabile del procedimento per

l'immediata liquidazione della spesa;

7. **DI TRASMETTERE** presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Giorgia VADACCA

IL PRESIDENTE
F.to Maria Elena MAURO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
24/03/2022

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
24/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Fabio ATTANASI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 20/05/2022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgia VADACCA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 651

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 20/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgia VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 20/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Giorgia VADACCA
